



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – USR LAZIO  
**LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI” – ROMA**  
LINGUISTICO • SCIENZE UMANE • ECONOMICO-SOCIALE

Sede centrale: Piazza Indipendenza, 7 \* 00185 \* Tel. 06.4452370 \* Succursale:  
Via Giovanni da Procida, 14 \* 00162 \* Tel: 06.83769149 \*  
Sede associata: Via dei Sabelli, 86 \* 00185 \* Tel 06.87886476 \*  
Sito Web: [www.ismachiaVELLI.edu.it](http://www.ismachiaVELLI.edu.it) \* e-mail: [RMIS026008@istruzione.it](mailto:RMIS026008@istruzione.it)  
C.F.: 97197320589 • RMIS 026008 • PEC: [rmis026008@pec.istruzione.it](mailto:rmis026008@pec.istruzione.it)

Circolare n.455

DOCENTI  
STUDENTI  
GENITORI  
DSGA  
ATA  
SITO

**Oggetto: Criteri per la valutazione finale, attribuzione del credito scolastico e motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico .**

Si comunica quanto deliberato dal Collegio Docenti circa la valutazione di fine anno scolastico, in ottemperanza, per l'ammissione degli studenti delle classi quinte all'Esame di maturità, all'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026 e, per le classi intermedie, al D.P.R. 122 del 2009 e alle modifiche introdotte dalla Legge n.150/2024 e dai relativi DPR n. 134 e 135 dell'8 agosto 2025.

**Per la valutazione e l'ammissione all'Esame di maturità** il Consiglio di Classe terrà conto di quanto sotto riportato: la valutazione finale per l'ammissione all'Esame di maturità a.s. 2025/2026 si attiene al D.lgs 62/2017 art. 13 Ammissione dei candidati interni, all'O.M. n.54 del 26 marzo 2026 art. 3 Candidati interni, tenendo conto dei seguenti elementi:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017: “nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo”. Nella relativa delibera il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della L. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali”;
- in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, è prevista la non ammissione all'esame di maturità conclusivo del percorso di studi;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe come da normativa e da delibera del Collegio dei docenti;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- svolgimento delle attività di FSL secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (totale almeno 90h).

**Per la valutazione finale delle classi dalla I alla IV** il Consiglio di Classe terrà conto:

- a) di tutti gli elementi tecnici a disposizione (compiti in classe, compiti a casa registrati, interrogazioni, test, verifiche, interventi dal posto, produzioni di ricerca individuali e di gruppo, esiti delle attività di FSL per percorsi inerenti alla disciplina, etc)
- b) degli aspetti integrativi (interesse, presenza e partecipazione, impegno, frequenza, collaborazione con i compagni), anche relativi alle attività di FSL per le classi interessate e alle attività di Orientamento
- c) della tendenza al miglioramento/peggioramento rispetto ai valori iniziali
- d) delle capacità di recupero

- e) dell'autonomia metodologica
- f) della frequenza e dei risultati ottenuti in eventuali corsi di recupero/potenziamento

**Per la sospensione del giudizio** il Consiglio di Classe procederà:

nei confronti di studenti che presentino insufficienze non gravi in una o due discipline o, in casi eccezionali o particolari debitamente considerati e valutati dal CdC, massimo tre discipline.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. La prova per la sospensione del giudizio viene predisposta dal Dipartimento di Filosofia – Diritto-Scienze Umane – IRC.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 7, co. 2-ter del DPR 122/2009 come modificato dal DPR 135/2025 "il Consiglio di classe decide la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e l'assegnazione della predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva".

**NOTA BENE: si specifica che l'eventuale sospensione del giudizio in Educazione Civica per comportamento pari a sei/decimi è da ritenersi aggiuntiva al numero massimo di insufficienze previsto per la sospensione stessa.**

**Per la non ammissione alla classe successiva** per le classi intermedie il Consiglio di Classe procederà:

a fronte di insufficienze particolarmente gravi o di un quadro di voti insufficienti gravi e/o diffusi a giugno, considerando anche il mancato superamento delle prove di recupero relative al primo periodo; la non ammissione sarà puntualmente motivata a verbale.

**Per l'ammissione alla classe successiva:** ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

### **Credito scolastico classi triennio:**

Si ricorda che, secondo l'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, **il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico**, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, **potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**: in presenza di tale condizione, relativamente all'attribuzione del punteggio del credito scolastico, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi valutativi (cfr. art. 11, comma 2 DPR 323/98):

- media dei voti in tutte le discipline (compresi i voti di Educazione Civica e di comportamento)
- Parere del docente di IRC o proficua ricaduta dell'attività di studio individuale sul rendimento scolastico
- Assiduità e puntualità nella frequenza delle attività didattiche sia presenza che a distanza (percentuale assenze registrate sul monte ore totale previsto per l'anno di corso)
- Interesse ed impegno (per le classi del triennio anche nelle attività di FSL)
- Partecipazione proficua e certificata alle attività integrative del Liceo
- Certificazioni relative ad esperienze significative svolte in ambito extra-scolastico, di cui il consiglio di classe valuterà la ricaduta effettiva e valutabile in relazione al raggiungimento degli obiettivi PECUP.

In particolare, si riportano i criteri di attribuzione del credito scolastico agli studenti con sospensione del giudizio (scrutini di agosto) e agli studenti delle classi quinte ammessi all'Esame di maturità con insufficienza:

### **A. Studenti con sospensione del giudizio - scrutini di agosto**

- agli alunni promossi con insufficienza/insufficienze portata/e a sei per voto di consiglio nelle discipline con sospensione del giudizio viene attribuito come credito scolastico il minimo della fascia in cui cade la media dei voti;
- agli alunni promossi senza voto di consiglio si applicano i criteri di giugno.

### **B. Studenti Classi Quinte ammessi all'Esame di maturità con insufficienza:**

- agli alunni ammessi all'esame di Stato con insufficienza viene attribuito come credito scolastico il minimo della fascia in cui cade la media dei voti.

### **Valutazione finale DSA e/o altri BES:**

La valutazione finale degli alunni BES avverrà in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato (PDP o PEI) e terrà conto degli obiettivi raggiunti o non raggiunti in termini di contenuti, nonché dell'impegno e delle competenze acquisite.

### **Valutazione finale delle attività di FSL**

Le attività svolte di FSL verranno valutate nei seguenti ambiti:

1. Ricaduta sulle discipline/aree disciplinari coinvolte nelle attività di FSL;
2. Ricaduta sul comportamento;
3. Attribuzione del credito formativo.

A tal fine i docenti Tutor avranno cura di fornire preventivamente al consiglio di classe i necessari elementi informativi relativi a:

- regolarità della frequenza;
- schede di valutazione della struttura ospitante;
- relazione del docente Tutor;
- materiale prodotto dagli studenti (diario di bordo, prodotti multimediali, eventuali elaborati e/o attività finali, etc.).

In sede di scrutinio finale il CdC indicherà le discipline coinvolte nelle attività di FSL e terrà conto della ricaduta di questi ultimi nella valutazione.

La commissione FSL invierà ai tutor apposita tabella per indicare gli elementi suddetti.

In sede di scrutinio finale il CdC confermerà le discipline coinvolte nelle attività di FSL e terrà conto della ricaduta di questi ultimi nella valutazione.

### **Attribuzione del voto di comportamento:**

Premesso che l'attribuzione del voto di comportamento avviene secondo la griglia d'istituto, deliberata in sede di Collegio dei docenti del 11 settembre 2025, si ricordano le novità relative all'attribuzione del voto di comportamento, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.150 del 10 ottobre 2024 e dall'art. 3 dell'O.M. n. 54 del 26 marzo 2026.

#### **I. Classi quinte:**

- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
- in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, è prevista la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi

- come da art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale viene attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

## II. Classi prime e intermedie:

- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 7, co. 2 -ter del DPR 122/2009, come modificato dal DPR 135/2025, "il Consiglio di classe decide la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e l'assegnazione della predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva".
- come da art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale viene attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

## Motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

In applicazione del DPR 122/09, si ricorda che il Collegio Docenti in data 11 settembre 2025 ha deliberato le fattispecie che legittimano per l'a.s. 2025/2026 la deroga al limite minimo di presenza alle lezioni. come di seguito riportate (del.n.30/3):

Tipologie di assenza, ammesse alla deroga:

### a) **Motivi di salute eccezionali e documentati da adeguate certificazioni:**

- ✓ Ricovero ospedaliero
- ✓ Cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente
- ✓ Terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie
- ✓ Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)

### b) **motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati:**

- ✓ Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
- ✓ Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- ✓ Rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- ✓ Trasferimento della famiglia;
- ✓ Attività agonistiche e artistiche: sport a livello agonistico debitamente documentato dalle relative Federazioni sportive; frequenza del Conservatorio o Accademia di danza o altre istituzioni equiparate

### c) **programmi/percorsi di apprendimento personalizzati**

- ✓ Per gli studenti che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).
- ✓ Per gli studenti (specificamente quelli del quarto anno) che seguano periodi di frequenza scolastica all'estero, come da norme sulla equipollenza, i periodi di scolarizzazione in questione vengono riconosciuti in termini di frequenza e assenze secondo quanto formalmente certificato dalla scuola straniera.

### d) **Situazioni particolari legate all'emergenza epidemiologica**

- ✓ Particolare attenzione ai singoli casi in relazione alla specificità dell'anno scolastico;
- ✓ Attenzione alle certificazioni che attestano lo stato di problematiche persistenti;

Si ricorda che, come da normativa non vengono computate le assenze dovute a ricovero ospedaliero, adeguatamente comunicate e documentate.

Le deroghe, di cui sopra, vengono fatte valere a condizione che le assenze complessive, a giudizio del

Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.  
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Di seguito tabella di riferimento del tetto massimo di ore di assenze per la validità dell'anno scolastico:

| ANNUALITA' | NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE | TETTO MASSIMO DI ORE DI ASSENZE (1/4) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1° anno    | 891                             | 223                                   |
| 2° anno    | 891                             | 223                                   |
| 3° anno    | 990                             | 247                                   |
| 4° anno    | 990                             | 247                                   |
| 5° anno    | 990                             | 247                                   |

### **Prove per gli studenti con giudizio sospeso**

Si ricorda infine che, come da delibera del Collegio Docenti del 04/09/2025 e secondo quanto già comunicato con Circolare n. 28 del 18 settembre 2025, **le prove per gli studenti con giudizio sospeso e relativi scrutini si terranno nel periodo compreso tra mercoledì 26 e lunedì 31 agosto 2026 e saranno precedute dai corsi di recupero indicativamente nel periodo compreso tra fine giugno e le prime tre settimane di luglio 2026.**

Roma, 22 maggio 2026

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Elena Zacchilli*  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, c.2 D.  
Lgs. n. 39/1993